















# LE REGOLE TECNICHE - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

MEVIO MARTELLI











NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE	In vigore dal
I DIRETTIVA n. 91/308/CEE del 10.6.1991	D.L. 143/1991 – convertito in Legge 5.7.1991 n. 197	9.5.1991
II DIRETTIVA n. 2001/97/CE del 4.12.2001	D.Lgs. 20.2.2004 n. 56 Decreto MEF 3.2.2006 n. 141	14.3.2004 22.4.2006
III DIRETTIVA n. 2005/60/CE del 26.10.2005	D.Lgs. 21.11.2007 n. 231	29.12.2007
IV DIRETTIVA n. 2015/849 del 20.5.2015	<b>D.Lgs. 25.5.2017 n. 90</b> (modificatore del D.Lgs. 231/2007)	4.7.2017
V DIRETTIVA n. 2018/843 del 30.5.2018	(da recepire entro il 10.1.2020) – presentato schema di decreto	=
VI DIRETTIVA n. 2018/1673 del 23.10.2018	(da recepire entro il 3.12.2020)	=











# IV Direttiva UE

Principio
dell'approccio
basato sul rischio...
(Risk based
approach)

...diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività svolte dal professionista











#### **AUTOVALUTAZIONE DEL SINGOLO PROFESSIONISTA**

Nel rispetto del *risk based approach* si inseriscono le norme introdotte dal legislatore italiano con il D. Lgs. 90/2017 (in vigore dal 4.7.2017), riferite alla c.d. autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 del D. Lgs. 231/2007). Per i professionisti si tratta di un nuovo adempimento, tanto che la relativa documentazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità, in caso di controllo.

### ART. 15 D. Lgs. 231/2007

I soggetti obbligati devono adottare procedure di valutazione del rischio oggettive e coerenti rispetto alle indicazioni fornite dalle Autorità di vigilanza e dagli Organismi di Autoregolamentazione (OA), tenendo conto dei fattori di rischio connessi alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti/servizi offerti.

#### **REGOLA TECNICA N.1 CNDCEC**

Per quanto concerne i professionisti, l'elencazione sommaria dei criteri indicati dal legislatore deve essere completata nel suo contenuto e adattata alla specificità dell'attività svolta dalle varie categorie professionali con le **regole tecniche** emanate dagli OA.











#### ATTENZIONE A NON CONFONDERE

AUTOVALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO (regola tecnica n.1) del proprio studio

con

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO (regola tecnica n.2) riferito al singolo cliente











# IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

(rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze)

#### ANALISI DELLE VULNERABILITA'

(l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi )

#### **DETERMINAZIONE DEL RISCHIO**

**RESIDUO** (rischio non eliminabile ed indipendente dai presidi posti in essere)

Rischio a cui il destinatario dell'obbligo rimane esposto

# AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO











Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
non significativo	1
poco significativo	2
abbastanza significativo	3
molto significativo	4

	Molto significativo=4	2,2	2,8	3,4	4
RISCHIO INERENTE (coefficiente di	Abbastanza significativo=3	1,8	2,4	3	3,6
ponderazione=40 %)	Poco significativo=2	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo=1	1	1,6	2,2	2,8
			Poco significativo=2		Molto significativo=4
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=60%)			











Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
non significativo	1
	_
poco significativo	2
abbastanza significativo	3
molto significativo	4

Vulnerabilità: livello di adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi
Fattori che influenzano la vulnerabilità

√FORMAZIONE

√ORGANIZZAZIONE - ADEGUATA VERIFICA

√ORGANIZZAZIONE - CONSERVAZIONE

√ORGANIZZAZIONE – SOS E CONTANTE

I fattori di rischio inerente

√TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA

√AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA'

√CANALI DISTRIBUTIVI

√PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI

Rischio inerente : rischio

correlato alla probabilità che
l'evento possa verificarsi e

alle sue conseguenze

		Molto significativo=4	2,2	2,8	3,4	4
	RISCHIO INERENTE (coefficiente di	Abbastanza significativo=3	1,8	2,4	3	3,6
ľ	ponderazione= 40%)	Poco significativo=2	1,4	2	2,6	3,2
		Non significativo=1	1	1,6	2,2	2,8
			_	J	Abbastanza significativo =3	
			VU	LNERABILITA ponderazi	' (coefficiento one=60%)	e di











#### **DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Alla determinazione del rischio residuo, si perviene effettuando i seguenti passaggi:

- 1) Individuazione del rischio inerente A;
- 2) Individuazione del livello di vulnerabilità B;
- 3) Somma dei valori A + B.

Il valore della somma di A+B che ne scaturisce sarà compreso in un range tale da determinare il livello di rischio residuo.

La determinazione del rischio residuo è basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) /

60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo.

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 - 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 - 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 - 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 - 4	MOLTO SIGNIFICATIVO











Come si può notare, il livello di rischio di intensità più bassa è classificato come "non significativo". Non è invece previsto (né può ammettersi) un livello di rischio "nullo".

A tal proposito, il Comitato di Sicurezza Finanziaria, in occasione del parere reso alla bozza di Regole Tecniche proposte dal CNDCEC, si è espresso su questa linea, escludendo nettamente ipotesi/presunzioni di assenza di rischio di riciclaggio.

Pertanto il rischio potrebbe assumere, al minimo, un valore "non significativo", ma mai pari a zero.











#### LA TEMPISTICA

					4				
Co	nei			ra	†		$\cap$	$\triangle$	=
$\cup$	HOI	ıu	$\Box$	ıa	LU	' UI	. "	ᆫ	÷

□ l'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria, hanno cadenza **triennale**, i professionisti effettuano l'autovalutazione del rischio con analoga periodicità.

La prima applicazione dovrà essere effettuata in base all'ultima analisi del rischio nazionale disponibile e aggiornata all'indomani della pubblicazione di quella nuova.

Successivamente, la valutazione del rischio dovrà essere svolta con cadenza **triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

La documentazione relativa all'autovalutazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità e degli OA.





































### Risk Based Approach

La IV Direttiva CEE antiriciclaggio recepita con il D.Lgs. 90/2017, ha accentuato l'attenzione sull'approccio basato sul rischio tant'è che il Capo IV, "Analisi e valutazione del rischio", del nuovo Decreto è oggi costituito da ben 3 articoli: 14, 15 e 16.

Al pari degli intermediari finanziari, anche gli Studi di Commercialisti e di Esperti Contabili dovranno adottare nuove procedure, seguendo parametri oggettivi dimostrabili e ripetibili, per valutare e gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'approccio basato sul rischio coinvolge tutti gli Studi, sia di piccole che di grandi dimensioni, sia che siano specializzati in determinati settori, sia che si occupino della sola tenuta della contabilità.











# PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ART. 16 D. LGS. 231/2007 ISTITUZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Ai fini della istituzione delle funzioni antiriciclaggio, (art 16. 2) rilevano le dimensioni della struttura ed, in particolare, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti):











# PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ART. 16 D. LGS. 231/2007 ISTITUZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO - 1

Per 1 o più professionisti che condividono lo stesso studio in maniera autonoma (una sede o più),

Non occorre introdurre la funzione antiriciclaggio

Le azioni mitigatrici del rischio residuo sono determinate dal singolo professionista











# PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ART. 16 D. LGS. 231/2007 ISTITUZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO - 2

Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più),

occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il responsabile della funzione antiriciclaggio











# PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ART. 16 D. LGS. 231/2007 ISTITUZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO - 3

Per più di 30 professionisti e più di 30 dipendenti/collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre

- introdurre la funzione antiriciclaggio
- nominare il responsabile della funzione antiriciclaggio
- introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo.











NUMERO SEDI	NUMERO PROFESS/STI	NUMERO DIPENDENTI COLLABO/TORI	FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO REVISORE INDIPENDENTE	PROGRAMMI DI FORMAZIONE PERMANENTI	PROTEZIONE DATI PERSONALI	VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO
1 0+	1	0	FUNZIONE NO RESPNO REVISORE IND.NO	NO	SI	SI
1 0+	2 - 30	1 - 30	FUNZIONE SI RESPSI REVISORE IND.NO	SI	SI	SI
1 0+	+ 30	+ 30	FUNZIONE SI RESPSI REVISORE IND.SI	SI	SI	SI











I settori nei quali il professionista deve intervenire per gestire/mitigare il rischio, sono i seguenti:

FORMAZIONE	Collaboratori e Dipendenti
ORGANIZZAZIONE	Adeguata Verifica
ORGANIZZAZIONE	Conservazione
ORGANIZZAZIONE	SOS e Violazione del Contante

Quanto più alto è il livello di rischio residuo tanto maggiore deve essere la frequenza degli interventi di verifica.

Le azioni mitigatrici del rischio residuo sono determinate dal singolo professionista ovvero, ove se nominata, dalla funzione antiriciclaggio

Incaricato delle verifiche è invece il responsabile della funzione antiriciclaggio ovvero il revisore indipendente, se previsto in base ai parametri dimensionali;

In mancanza di questi organismi, la verifica è a carico del singolo professionista.











#### La Funzione Antiriciclaggio provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio e di fdt;
- collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio e fdt;
- verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre le opportune modifiche organizzative e procedurali.











#### La Funzione Antiriciclaggio provvede anche:

- prestare consulenza e assistenza al personale, ai collaboratori e al soggetto obbligato;
- verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di valutazione dei rischi, di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e dei dati, di segnalazione SOS e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato;
- gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, per conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale e dei collaboratori;











### Responsabile della funzione antiriciclaggio:

- E' il coordinatore della funzione antiriciclaggio, competente in materia antiriciclaggio:
- per la verifica della conformità di quanto eseguito nello studio ai fini antiriciclaggio,
- per la verifica delle politiche e procedure interne,
- per la gestione dei rischi, l'adeguata verifica della clientela, la segnalazione SOS, la comunicazione al MEF, la conservazione dei documenti ed il controllo interno;











### Responsabile della funzione antiriciclaggio:

- Ha compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di fdt
- La sua nomina e la sua revoca sono di competenza del soggetto obbligato
- Deve essere in possesso di adeguate competenze in materia di gestione dei rischi di riciclaggio e di fdt
- La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato











### La funzione di Revisore Indipendente antiriciclaggio:

- verifica l'adeguatezza delle procedure di analisi e valutazione dei rischi e viene sentito in merito all'autovalutazione periodica;
- viene sentito in merito alla nomina del Responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione della configurazione complessiva della funzione antiriciclaggio;
- vigila sull'osservanza delle politiche e procedure interne avvalendosi anche della funzione antiriciclaggio.
- promuove approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e propone misure correttive;
- Riferisce periodicamente al soggetto obbligato l'analisi delle attività svolte.





































Art. 11, co. 2, D. Lgs. 231/2007

"Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività."

Art. 15, co. 1, D. Lgs. 231/2007

"Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività."

Art. 23, co. 1, D. Lgs. 231/2007

"Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare **ulteriori fattori di rischio (basso)** da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma (indici di basso rischio) e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio."











#### Regola Tecnica n. 2.1.1

Al fini della redazione delle regole tecniche per l'adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha effettuato l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio.

All'esito della mappatura e classificazione delle prestazioni professionali, sono risultate alcune attività il cui rischio inerente è risultato <u>non significativo</u> e altre attività con rischio inerente <u>poco significativo</u>, <u>abbastanza significativo</u> e <u>molto significativo</u>.











#### Rischio Inerente

È il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi e astratti.











### Tipologie delle prestazioni a rischio non significativo

#### Nelle prestazioni a <u>rischio non significativo</u> rientrano:

- le prestazioni espressamente escluse per legge (redazione trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e adempimenti in materia di amministrazione del personale);
- •le operazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.

L'adeguata verifica infatti riguarda solo le situazioni in cui il professionista sia in condizione di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del Cliente.











#### Processo di valutazione del rischio

Anche per il rischio <u>non significativo</u> la valutazione del rischio, "**seppur non formalizzata**", deve comunque essere svolta.

La normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie a rischio di riciclaggio assente.











### Comportamenti del professionista

- 1) Verifica se la prestazione professionale da svolgere rientra tra quelle evidenziate nella tabella delle prestazioni a rischio non significativo;
- 2) Valuta, ancorché informalmente, che il rischio connesso a quella prestazione sia effettivamente non significativo;
- 3) Rispetta la regola di condotta suggerita nella tabella ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.











Elenco delle prestazioni

#### Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali

Il professionista attesta la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione (Iva, Redditi, Irap, 770) agli elementi registrati nella contabilità. Se il professionista tiene anche la contabilità del soggetto gli obblighi antiriciclaggio sussistono comunque e quindi non è necessaria una duplicazione degli adempimenti per l'incarico di apposizione del visto.

Chi appone (o nega) il visto, non essendo depositario delle scritture contabili, effettua una prestazione professionale con rischio di gran lunga inferiore perché effettua una mera "spunta" dei documenti contabili, verificandone il corretto trattamento ai fini fiscali: in altre parole, non entra nel merito delle operazioni poste in essere dall'impresa, come invece fa necessariamente il professionista che si occupa della contabilità.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.











Elenco delle prestazioni

Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali

Si tratta di interpelli presentati sempre in via preventiva, che illustrano analiticamente a soggetti pubblici (Ministero sviluppo economico, Ministero del lavoro, agenzie fiscali, ecc.) un caso concreto al quale rispondono l'amministrazione finanziaria o il Ministero.

*Rischio riciclaggio/fdt*: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.











#### Elenco delle prestazioni

#### Funzioni di ausiliario del giudice

Si tratta di incarichi che derivano da nomine giudiziali nelle quali, di norma, il professionista si interfaccia con l'autorità giudiziaria. In tali incarichi il professionista, nelle relazioni tecniche all'autorità giudiziaria, evidenzia anche le eventuali irregolarità riscontrate sia a livello civile che penale e, quindi, anche le eventuali anomalie ai fini dell'antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In altre situazioni (ad esempio custode giudiziale di beni e aziende, amministratore giudiziario) il professionista è esso stesso amministratore dei beni, mentre nelle perizie di stima di valore egli non ha alcuna possibilità di valutazione in merito al cliente e si limita alla valutazione economica di un bene o di una azienda.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: attesa la particolare natura degli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria e gli obblighi già prescritti dalla normativa di riferimento, il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.











#### Elenco delle prestazioni

Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad es. le "comunicazioni uniche d'impresa" e invii assimilati)

Si tratta di mere funzioni operative di carattere telematico che nulla hanno a che vedere con le prestazioni professionali. L'esecuzione delle stesse non consente alcuna valutazione in merito alle operazioni del cliente e non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento.



























# ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA











# Soggetti nei cui confronti effettuare l'adeguata verifica:

CLIENTE	E' il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico	Persona fisica o persona non fisica
ESECUTORE	E' il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.	Persona fisica
TITOLARE EFFETTIVO	La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.	Persona fisica











I dati identificativi da acquisire per i soggetti nei cui confronti svolgere le attività previste dall'adeguata verifica:

CLIENTE	Persona fisica	<ul> <li>il nome e il cognome</li> <li>il luogo e la data di nascita</li> <li>la residenza anagrafica</li> <li>il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica</li> <li>gli estremi del documento di identificazione</li> <li>se assegnato, il codice fiscale</li> </ul>
CLIENTE	Persona non fisica	<ul> <li>la denominazione</li> <li>la sede legale</li> <li>ove assegnato il codice fiscale;</li> </ul>
ESECUTORE	Persona fisica	<ul> <li>il nome e il cognome</li> <li>il luogo e la data di nascita</li> <li>la residenza anagrafica</li> <li>il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica</li> <li>gli estremi del documento di identificazione</li> <li>se assegnato, il codice fiscale</li> </ul>
TITOLARE EFFETTIVO	Persona fisica	<ul> <li>il nome e il cognome</li> <li>il luogo e la data di nascita</li> <li>la residenza</li> <li>se assegnato, il codice fiscale</li> </ul>











#### **Definizioni:**

Operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, comprese quelle a esecuzione istantanea, resa in favore del cliente (art.1,co.2 lett.z);

Prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata (art.1,co.2lett.gg).

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non** si osservano in relazione:

- allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- degli adempimenti in materia di **amministrazione del personale** di cui all'art.2, co.1, della legge n. 12/1979.











### Regola tecnica 2.3, obbligo di adeguata verifica:

«Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo».

La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.











Regola tecnica 2.3, identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti:

L'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.

Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'adeguata verifica può essere assolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007.

per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente











Regola tecnica 2.3, identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti:

Il professionista di volta in volta interessato deve svolgere le seguenti attività:

- acquisire le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici;
- valutare il rischio, che potrà essere arricchito dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci;
- eseguire il controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati.

In alternativa all'operatività sopra indicata resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.











Identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- per i clienti in possesso di un'identità digitale;
- per i clienti in possesso di un certificato per la generazione di firma digitale;
- per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore.











Identificazione del titolare effettivo – Regola tecnica 2.7.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati a tal fine necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente). Resta ferma la valutazione del rischio e, conseguenzialmente, l'adozione di misure ad essa adeguate per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.











Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

Laddove nei dati identificativi forniti dal cliente, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, è necessario effettuare un riscontro:

- Consultando il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità
- Ricorrendo ad altre fonti attendibili e indipendenti.

Per i clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.











Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Avviene, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;











### Controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

#### Si attua attraverso:

- l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio;
- anche riguardo all'origine dei fondi.











# Regola tecnica 2.8 - Adeguata verifica mediante ricorso a terzi

ATTESTAZIONE	I professionisti <b>possono richiedere il rilascio</b> dell'attestazione di adempimento dell'adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall'art. 26, co. 2 del d.lgs. 231/2007, mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.
RAPPORTI TRA PROFESSIONISTI	Il professionista che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista, verificato l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l'attestazione, sottoscrive l'attestazione e la invia senza ritardo al richiedente, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.
PROVENIENZA	L'attestazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti deve provenire esclusivamente dal terzo che vi abbia provveduto direttamente rispetto ad uno medesimo cliente.
POSTA ELETTRONICA	Al fine di rispettare i tempi e le modalità richiamate dalla norma è consentito l'uso di strumenti veloci di trasmissione quali, ad esempio, la <b>posta elettronica</b> .











### Contenuto dell'Adeguata verifica ordinaria

I professionisti procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a mille euro.

In ogni caso il professionista deve procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione.











1) Identificazione del cliente e verifica della sua identità.

Utilizzando un documento d'identità, o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi di legge, o sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Similari misure si adottano nei confronti dell'esecutore.

2) Identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità.

Le misure di verifica devono essere proporzionate al rischio, compresa la ricostruzione dell'assetto di controllo e di proprietà del cliente qualora lo stesso sia una persona giuridica, un trust o altro istituto e soggetto affine.

3) Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Occorre fare riferimento alle relazioni tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo o all'attività lavorativa svolta.

In funzione del rischio possono essere richieste ulteriori informazioni, quali quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente.











## 4) Controllo costante.

Per tutta la durata del rapporto con il cliente, è richiesto l'esame della sua operatività complessiva e la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni ottenute.

Qualora fosse necessario in funzione del rischio, occorre verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo devono essere svolte **prima** dell'instaurazione del rapporto continuativo, del conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata a un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico, purtuttavia la procedura di adeguata verifica deve essere conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.











#### La valutazione del rischio

Nel rispetto dell'art.17, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2007, i professionisti adottano **misure di adeguata verifica** della clientela **proporzionali all'entità dei rischi** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il CNDCEC all'interno della regola tecnica 2, ha provveduto a effettuare l'analisi e la valutazione del **rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo **inerente alle attività professionali**.

Rischio inerente Il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi e astratti.

In base al rischio inerente le prestazioni professionali sono state suddivise in due categorie principali:

Prestazioni professionali con rischio inerente: «Non Significativo», «Poco Significativo», «Abbastanza Significativo» e «Molto Significativo».











Il professionista, secondo l'art.17, comma 3, D. Lgs. n.231/2007, deve valutare il rischio specifico con riferimento al cliente e alla prestazione professionale; attribuendo i punteggi di seguito riportati e mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso dell'intervallo da 1 a 4 [1 = non significativo, 2 = poco significativo, 3 = abbastanza significativo e 4 = molto significati].

Il livello di **rischio specifico** si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e B.

- Rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A;
- Rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B;
- Rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A+B) diviso 10.

N.B.: La tabella B non deve essere compilata con riferimento a specifici incarichi, quali per esempio tenuta della contabilità, revisione legale. Pertanto in relazione a tali prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.











Dalla reciproca influenza del livello di rischio inerente e quello del rischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il livello di **rischio effettivo**, la determinazione del quale avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente)/ 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE	Molto significativo=4	1,9	2,6	3,3	4
	Abbastanza significativo=3	1,6	2,3	3	3,7
(coefficiente di	Poco significativo=2	1,3	2	2,7	3,4
ponderazione=30%)	Non significativo=1	1	1,7	2,4	3,1
		Non	Poco	Abbastanza	Molto
			significativo=2	significativo=3	significativo=4
		RISCHIO	SPECIFICO (coeff	iciente di pondera	zione=70%)











Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo le seguenti modalità:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate



























# ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA











#### ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

I soggetti obbligati procedono all'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica senza alcuna eccezione, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale.

### L'art. 23 prevede:

- In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.
- Il Professionista sarà comunque tenuto a **porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dall'art.**18 del decreto antiriciclaggio, in quanto la semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.
- L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.











#### ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

### Regola Tecnica n. 2

Le misure semplificate consistono:

- nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante **mediante acquisizione della dichiarazione** resa ai sensi dell'art.22 del d. lgs. 231/2007;
- nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art.22 del d. lgs. 231/2007;
- nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.
- per i soggetti di cui al punto n. 3) (residenti in aree geografiche a basso rischio) devono comunque essere acquisite le **informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale** mediante acquisizione della **dichiarazione del cliente** ai sensi dell'art.22 del d. lgs. 231/2007.
- Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il professionista abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.





































Nelle ipotesi di rischio effettivo "molto significativo", il Professionista dovrà adottare modalità di adeguata verifica "rafforzata".

L'art. 24 del d. Lgs. 231/2007, prevede che i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

La norma individua una serie di fattori che possono delineare – anche se in modo non esaustivo – un rischio più elevato, con riferimento a determinate tipologie di clientela, di prodotti/servizi e di aree geografiche.











Con riferimento al cliente sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 231/2007):

- 1) Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- 2) Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- 3) Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- 4) Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- 6) Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.











Con riferimento ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 231/2007):

- 1) Servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- 2) Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- 3) Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- 4) Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- 5) Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.











Con riferimento ai rischi geografici, sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2007):

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.











Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, i soggetti obbligati debbano esaminare contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati, ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, debbano rafforzare il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette (art. 24, co. 3 D. Lgs. 231/2007).

L'art. 24 co. 5, individua i seguenti casi in cui l'adozione delle misure rafforzate è obbligatoria:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

I Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio/FDT sono individuati dalla Commissione europea; l'ultimo elenco aggiornato disponibile (febbraio 2019) comprende i seguenti 23 Paesi : Afghanistan –Samoa Americane –Bahamas –Botswana –Corea del Nord –Etiopia –Ghana –Guam –Iran –Iraq –Libia –Nigeria –Pakistan –Panama –Porto Rico –Samoa –Arabia Saudita –Sri Lanka –Siria –Trinidad e Tobago –Tunisia –Isole Vergini americane –Yemen.

Ovviamente, l'elenco sopraesposto può mutare in futuro e pertanto occorrerà monitorare eventuali successive modifiche/integrazioni.











In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, l'adeguata verifica rafforzata si traduce nei seguenti obblighi a carico del destinatario:

- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- Intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.











Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti (Regola Tecnica 2.5):

- Prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali;
- Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio;
- Verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- Verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- Consultare fonti aperte e social media.











Ai fini della acquisizione di informazioni aggiuntive prevista dall'art.25, co.1, D. Lgs.231/2007, il professionista può avvalersi della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- Siti Internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;
- Data base di natura commerciale;
- Fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (Camere di Commercio/Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al registro imprese, servizi Cerved, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà ed eventuali legami societari).

Con specifico riferimento agli strumenti di prevenzione del finanziamento del terrorismo, si rammenta che le "liste" di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE sono accessibili sul sito dell'UE al seguente link: <a href="https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf">https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf</a>, previa registrazione.











Dal punto di vista operativo l'adeguata verifica in modalità rafforzata può essere effettuata mediante l'adozione, da parte del professionista, di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- Acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- Verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- Richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- Consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- Verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione;
- Maggiore frequenza del controllo costante.





































#### Definizione:

- Persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche e i loro familiari: genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PPE, figli e loro coniugi nonché persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente **stretti legami**: persone fisiche legate alla PPE per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d'affari, persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PPE;
- ovunque residenti (art. 1, comma 2, lett. dd).











## Regole tecnica 2.6:

Il concetto di titolarità effettiva congiunta non si riferisce a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo *status* PPE di questi ultimi possa ricorrere

per effetto, della **titolarità congiunta**, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. 231/2007, di enti giuridici o di **altro stretto rapporto** di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

La qualifica di PPE rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

Appare opportuna l'acquisizione della dichiarazione sottoscritta dal cliente, con cui il medesimo dichiara di rivestire la qualifica di PPE o meno, dopo aver preso atto della precisa definizione contenuta in calce alla modulistica e si impegna a comunicare se acquisirà tale qualifica successivamente.











La qualifica di persona politicamente esposta rileva sia con riferimento al cliente che con riferimento al titolare effettivo e determina sempre l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica (art. 24, co. 5 lett. c).

In presenza di un **elevato rischio** ML/FdT si applicano misure di AVR al cliente che originariamente individuato come PEP abbia cessato di rivestire le relative cariche pubbliche **da più di 1 anno** (art. 24 co. 6).

In caso di **prestazioni con cliente e/o TE PEP** (art. 25 co. 4 a) e b):

- applicare misure adeguate per stabilire origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione;
- assicurare un controllo costante e rafforzato della prestazione professionale;
- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni su scopo e natura del rapporto;
- intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure volte a garantire il controllo costante;
- esaminare contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o rispetto alle quali sussistano dubbi circa le finalità cui sono preordinate e rafforzare il grado delle verifiche volte a determinare se le operazioni siano sospette. (art. 24 co. 3).



























# TITOLARE EFFETTIVO











### TITOLARE EFFETTIVO

#### **Definizione**

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (art. 1, comma 2, lett. pp).

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (art. 20, comma 1).











### TITOLARE EFFETTIVO DI SOCIETA' DI CAPITALI

Primo criterio – Proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 2)

Proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente detenuta da una persona fisica.

Proprietà indiretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente.











### TITOLARE EFFETTIVO DI SOCIETA' DI CAPITALI

# Secondo criterio – Controllo (art. 20, comma 3)

Sono titolari effettivi la/le persone fisiche cui è attribuibile il controllo in forza:

- della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente.











### TITOLARE EFFETTIVO DI SOCIETA' DI CAPITALI

Terzo criterio – Poteri di amministrazione o direzione (art. 20, comma 4)

Sono titolari effettivi le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.











### TITOLARE EFFETTIVO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

In caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, se in vita
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione (art. 20, comma 5)











### TITOLARE EFFETTIVO DI TRUST

In caso di trust sono **cumulativamente** individuati come titolari effettivi:

- il fondatore;
- il fiduciario o i fiduciari;
- il guardiano o altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;
- i beneficiari o la classe di beneficiari;
- le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust;
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 22, comma 5).











### TITOLARE EFFETTIVO DI SOCIETA' DI PERSONE

Nelle società di persone i TE possono essere individuati alternativamente nei soggetti:

- che hanno conferito nel capitale importi > 25%+1, oppure nel caso di ripartizione di utili in modalità non proporzionale, a coloro che hanno diritto agli utili in misura > al 25%+1 (art. 2257 e 2258 c.c.);
- in mancanza nei soggetti che hanno l'amministrazione disgiuntiva, congiuntiva o mista.











### IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### Momento (art. 18):

Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale/dell'esecuzione dell'operazione.

# Modalità (art.19):

- In presenza del cliente/esecutore;
- Mediante acquisizione delle informazioni fornite dal cliente/esecutore sotto la propria responsabilità;
- Attraverso l'adozione di **misure proporzionate al rischio**, che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- Anche attraverso dipendenti o collaboratori (previa delega scritta).











### IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

# Regola Tecnica (2.7):

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente). Resta ferma la valutazione del rischio imposta dall'art. 21, co. 7, e, conseguenzialmente, l'adozione di misure ad essa adeguate.











### TITOLARE EFFETTIVO – PEGNO E USUFRUTTO SU QUOTE O AZIONI

Quote/azioni detenute in misura > 25% concesse in usufrutto

Titolare Effettivo è sia il nudo proprietario (che resta beneficiario di eventuali incrementi di valore)

sia l'**usufruttuario** cui spetta il diritto di voto.

Qualora, per convenzione, il diritto di voto spetti al nudo proprietario solo il nudo proprietario è TE.











### TITOLARE EFFETTIVO – PATTO DI SINDACATO

Srl con 30 soci, nessun socio ha sottoscritto il 25% + 1 delle partecipazioni.

Socio "A" ha sottoscritto il 16% nessun altro socio supera il 4%.

Si ipotizza un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad "A".

In questo caso il socio sottoscrittore del 16% potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B 4%, C 4%, D 3%, E 3% che nel complesso, hanno sottoscritto il 30% del capitale.

A risulta il titolare effettivo della società.











### TITOLARE EFFETTIVO – VOTO PLURIMO

Società per azioni, capitale suddiviso fra 10 soci, ognuno al 10%.

Ai sensi dell'art. 2351, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) per le votazioni in tema di nomina degli amministratori ed organo di controllo, ed il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%), con voto ordinario.

In questo caso, i 3 soci con voto multiplo sono in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.

In virtù dell'art. 20, comma 3, lett. c), i titolari effettivi della società possono essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance.











### TITOLARE EFFETTIVO – VERIFICA IDENTITA'

Prima del conferimento dell'incarico, in presenza di basso rischio nei 30 gg. successivi (art. 18); con il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione laddove in relazione ad essi sussistano dubbi, incertezze o incongruenze (art. 19 lett. 6).

#### Attraverso:

- la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (D.Lgs. 64/2011);
- il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti (basi di dati ad accesso pubblico o subordinato al rilascio di credenziali di autenticazione riferibili ad una P.A. nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali ovvero di un regime di identificazione elettronica).











### TITOLARE EFFETTIVO – RETICENZA DEL CLIENTE

In caso di impossibilità oggettiva di individuare le generalità del titolare effettivo, il professionista deve **astenersi** dall'eseguire la prestazione professionale e le operazioni (art. 42 c. 1).

All'astensione deve seguire la **valutazione** in tema di necessità di segnalare **l'operazione sospetta** all'UIF, ai sensi dell'art. 35; non sussiste alcun obbligo automatico di effettuare la SOS. In tal senso:

- «Comando generale della GdF», Circ. 7/7/2017, prot. 0210557/2017, all. 1;
- Relazione di accompagnamento ove si chiarisce che «In caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di effettuare una segnalazione di operazione sospetta, essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione in ordine alla ricorrenza, in concreto, di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».











### TITOLARE EFFETTIVO – NUOVI OBBLIGHI

Imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese (art. 22, comma 3)

- Informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, da fornire ai soggetti obbligati;
- A carico degli amministratori;
- Sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario e al controllo dell'ente cui l'impresa è tenuta, dalle comunicazioni ricevute dai soci, da ogni altro dato a disposizione;
- Conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni.











### TITOLARE EFFETTIVO – COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE

A carico di imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali

Per via esclusivamente telematica, in esenzione da imposta di bollo e in apposite sezioni ad accesso riservato.

N.B.: L'omessa comunicazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta ad 1/3 se la comunicazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni (art. 2630 c.c.).











# TITOLARE EFFETTIVO – COMUNICAZIONE R.I. (DECRETO ATTUATIVO)

Apposito decreto del MEF, di concerto con il MISE, stabilirà:

- dati e informazioni oggetto di comunicazione
- modalità e termini della comunicazione
- modalità per l'accesso tempestivo da parte delle autorità
- modalità di consultazione e requisiti di accreditamento da parte dei soggetti obbligati
- termini, competenza e modalità del procedimento per la valutazione della sussistenza dell'interesse all'accesso in capo a soggetti portatori di interesse giuridico rilevante e differenziato
- importo dei diritti di segreteria

Decreto da emanare entro 2 mesi entrata in vigore (3.7.2018) - scaduto











### TITOLARE EFFETTIVO – CONSULTAZIONE REGISTRO

# Regola Tecnica n. 2.7

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Ad ogni modo, dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007 discende una valenza generale del principio di affidabilità.

Occorre conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo (art. 20, comma 6).





































# Obblighi di conservazione (art. 31)

L'obbligo di conservazione ha ad oggetto tutti i **documenti**, i **dati** e le **informazioni** "utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente".

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di **10 anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.











#### La conservazione deve assicurare:

- l'integrità dei dati e delle informazioni;
- la **non alterabilità** dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- la trasparenza, la completezza e la chiarezza;
- il mantenimento della storicità dei medesimi;
- la tempestiva acquisizione, da parte del professionista, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;
- garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente;
- contenere l'indicazione esplicita dei **soggetti legittimati** ad alimentare il sistema di conservazione e di quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati;
- assicurare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte del MEF, delle Autorità di vigilanza di settore, dell'UIF, della DIA e della GdF.











# Regola tecnica n. 3

Il sistema di conservazione deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la **perdita** o la **distruzione** dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di **integrità**, **leggibilità** e **reperibilità**.

Il professionista è tenuto a conservare:

- a) copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela sia per le **prestazioni professionali** che per le **operazioni**;
- b) l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

#### **OPERAZIONE**

L'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale nonché la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale.











La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente nel caso di **prestazioni professionali**:

- a) la data del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

### Nel caso di operazioni:

- a) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- b) i **mezzi di pagamento** utilizzati (solo nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisce l'oggetto o la modalità d'esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente).











Il fascicolo del cliente costituisce idonea modalità di conservazione (art. 34, co. 2), e potrà essere:

cartaceo informatico

Bisogna garantire la protezione dei dati personali e individuare i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione dei documenti/dati/informazioni nonché coloro che possono accedervi.

N.B.: I professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data del 4 luglio 2017, quali il **registro cartaceo** o l'**archivio informatico**, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed eliminando i dati non più obbligatori.











#### **CONSERVAZIONE CARTACEA**

Al fine di soddisfare il requisito della **storicità**, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere **datati** e **sottoscritti** dal professionista o da un suo delegato.

Il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (es. visure estratte da pubblici registri).











#### **CONSERVAZIONE INFORMATICA**

I professionisti possono avvalersi di un modello per cui il processo/sistema di conservazione è **interno** allo studio o il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, è **affidato a soggetti terzi.** 

In entrambi i casi deve garantirsi l'accesso ai dati conservati, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico; i documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente e il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale.











#### CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI/STP

E' possibile prevedere una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo o singole funzioni di raccolta delle altre informazioni e/o documentazioni ad opera del professionista che riceve l'incarico (ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio).











### CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI – Regola Tecnica n. 3

Il fascicolo del cliente, tenuto in conformità agli articoli 31 e 32 del d. lgs. 231/2007, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.











- Fotocopia documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, del Cliente ovvero dell'esecutore/rappresentante legale in caso di società/enti;
- Visura del Registro Imprese o certificato equivalente per società di diritto estero;
- Atto costitutivo e/o delibere degli Organi dell'ente per i soggetti/enti che non sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- Attestazione/certificato di attribuzione del codice fiscale;
- Mandato professionale;
- Dichiarazione antiriciclaggio resa dal Cliente ex art. 22 d. lgs. 231/2007;
- Scheda di determinazione del rischio effettivo ex art.17 d. lgs. 231/2007;
- -Scheda di adeguata verifica (utile ai fini di verificare la completezza dei dati raccolti, dimostrare l'esecuzione dell'adempimento iniziale e del successivo controllo costante);
- -Documentazione in base alla quale si sono applicati obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica della clientela;











- -Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori o certificato del Tribunale in merito ad eventuali condanne e procedimenti penali in corso;
- -Esiti di **ricerche su** *internet* o in apposite banche dati del nominativo del Cliente, del soggetto che agisce per conto del Cliente e degli eventuali titolari effettivi;
- -Documentazione in base alla quale si sono applicati obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica della clientela;
- -Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notorio certificato del Tribunale in merito ad eventuali condanne e procedimenti penali in corso;
- -Esiti di **ricerche su internet** o in apposite banche dati del nominativo del Cliente, del soggetto che agisce per conto del Cliente e degli eventuali titolari effettivi;
- -Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità reddituale o di credito del Cliente;
- -Documentazione che comprovi l'esame della posizione giuridica del Cliente o l'espletamento di compiti di difesa o rappresentanza davanti a un'Autorità giudiziaria compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento;











- Visura camerale nominativa completa per codice fiscale del Cliente o del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi per la verifica delle altre cariche sociali, del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali;
- Ricerca del nominativo rilevante ai fini antiterrorismo;
- **Attestazione** per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte **di terzi** *ex* art. 26, d. lgs. 231/2007;
- Dichiarazione di astensione del Professionista (art. 42 d. lgs. 231/2007);
- Documenti riferiti alle "operazioni" secondo la definizione dell'art.1 lett. t) d. lgs. 231/2007;
- Documenti relativi alle **modifiche anagrafiche** (intervenute in vigenza di incarico professionale) o altri documenti per il **controllo costante**;
- Documentazione relativa alla **cessazione** della prestazione professionale;











- ... ogni altro documento, estratto da pubblici registri, informazione, annotazione che il Professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo per documentare l'adeguata verifica del Cliente e della prestazione professionale, in particolare ai fini della valutazione dei rischi e della segnalazione—o meno-di operazioni sospette;
- Documenti previsti dalla **tabella 1** della «RegolaTecnican.2 Adeguata verifica della clientela (artt. 17 30, d. lgs. 231/2007)» quali *il verbale di nomina per il Sindaco senza funzioni di revisione legale; il verbale di nomina da parte dell'Autorità Giudiziaria per gli incarichi dal Tribunale; l'incarico professionale per la formazione; il documento di identità del Cliente, etc., per le prestazioni professionali a rischio inerente "nonsignificativo".*



























# CONTROLLI NEGLI STUDI DA PARTE DELLA GDF











### **COMPETENZA - GDF**

Alla luce dell'art.9 del nuovo decreto avrà competenza per i controlli nei confronti:

dei soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo dei consulenti del lavoro;

di ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e degli altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

di notai e avvocati;

dei revisori legali e delle società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

La Guardia di Finanza avrà invece una **competenza concorrente** con le autorità di vigilanza di settore per i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedi.











# **ISPEZIONI**

- Diretto a cura del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
- Delega ad altri reparti (principalmente Nuclei Polizia Tributaria).











#### CIRCOLARE G.D.F. 83607/2012 – MODULI ISPETTIVI

### Ispezione antiriciclaggio

L'ispezione si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex decreto 231/2007.

### Controllo antiriciclaggio

Il controllo fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.











#### **CONTROLLI GDF**

Le unità di controllo (anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni dal legale rappresentante e dal personale addetto) procedono a: ☐ "identificare" il personale formalmente incaricato dal professionista all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette; □ verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio; □ appurare l'esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l'adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato; □ riscontrare l'istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.











#### CIRCOLARE G.D.F. 83607/2012 – CONTROLLI SOSTANZIALI

Gli *accertamenti di merito*, riguardando la parte sostanziale dell'attività ispettiva, prevedono l'esecuzione di *step* di controllo, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari e non finanziari, degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007.

□ adeguata verifica della clientela - fascicolo clientela;	
□ conservazione dei dati;	
□ segnalazione delle operazioni sospette;	
□ comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni delle norme limitano l'uso del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento.	che











#### UTILIZZO DEI DATI AI FINI FISCALI

L'art. 9, comma 9, consente, in linea di principio, alla GdF di **utilizzare in modo diretto** in una verifica o in un controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni e controlli antiriciclaggio, ovvero in fase di sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui ai DD.P.R. nn. 633/1972 e 600/1973.

L'art. 34, comma 1, consente di **utilizzare in modo diretto** i dati e le informazioni conservate secondo le norme antiriciclaggio.











# **CASISTICHE**

<ul> <li>Per qualificare situazioni di abuso del diritto, riscontrando nella documentazione del cliente dello studio operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.</li> </ul>
□ Per identificare situazioni di evasione parziale, rilevando nei documenti consegnati dal cliente al professionista ovvero al CED eventuali transazioni non fatturate.
<ul> <li>Per acclarare situazioni di costi non inerenti ovvero sovrafatturati tanto nei confronti del professionista quanto nelle posizioni dei singoli clienti dello studio.</li> </ul>











#### V DIRETTIVA – PRINCIPALI NOVITA'

- Accessibilità alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, disponendo che specifiche tipologie di informazioni debbano essere rese accessibili al pubblico.
- Viene inserito all'interno dell'art. 24, recante gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, un nuovo fattore di rischio: operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.



























### **ESEMPI**











#### AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO - ESEMPIO

Studio professionale di 2 professionisti con sede in Emilia Romagna, con clientela valorizzata a rischio abbastanza significativo (valore 3), con servizi nel territorio di insistenza, a prevalente rischio abbastanza significativo e senza canali distributivi.

I professionisti non si sono dotati di procedure interne ed hanno partecipato 2 anni prima ad un'attività formativa antiriciclaggio.











#### **ESEMPIO:**

# L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO – ESEMPIO

Fattore di rischio inerente	Indice di rischiosità	
Tipologia di clientela	3	
Area geografica di operatività	2	
Canali distributivi	1	
Servizi offerti	3	
Media aritmetica dei valori ottenuti	2,25	
Coefficiente di ponderazione	40%	
A - Rischio inerente	0,90	

Fattore di vulnerabilità	Indice di rischiosità
Formazione	3
Adeguata verifica	2
Conservazione	2
Sos e contante	3
Media aritmetica dei valori ottenuti	2,5
Coefficiente di ponderazione	60%
B – Livello vulnerabilità	1,50











# L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO – ESEMPIO

#### **ESEMPIO:**

A - Rischio inerente		0,90
B - Livello di vulnerabilità		1,50
	Rischio residuo	2,40

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 - 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 - 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 - 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 - 4	MOLTO SIGNIFICATIVO











#### **IPOTESI**

□Ipotizziamo l'incarico di revisione legale presso una spa (X) esercente l'attività di costruzione edilizia per privati.
□ La società ha sede a Rimini ed opera esclusivamente in provincia;
□ Essa è così costituita: n. 6 soci di cui due persone fisiche con partecipazione al 20% cadauno (A e B) e al 10% cadauno (C e D) per gli altri due soci e n. 1 fiduciaria al 20% (E) ed una S.r.l. unipersonale al 20% (F);
□ Il socio della S.r.l. unipersonale è la stessa persona fisica "A" ed è anche presidente ed amministratore delegato della spa;
□ La persona fisica "A" è anche il fiduciante della società fiduciaria;











#### **ANALISI DEL RISCHIO**

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica la struttura giuridica della società risulta coerente con le dimensioni della stessa. La presenza di una società fiduciaria fra i soci non ostacola l'identificazione del titolare effettivo.	Livello di rischio 3
Prevalente attività svolta L'attività (edilizia) risulta esposta in modo abbastanza significativo al rischio di infiltrazioni criminali. Tuttavia l'attività sembra svolta nel rispetto di quanto previsto dall'atto costitutivo e seguendo logiche economico patrimoniali coerenti alla natura del businness.	Livello di rischio 3











A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico. L'esecutore, fisicamente presente e con ruolo specifico, pur nei limiti di tempo disponibile si è dimostrato sufficientemente collaborativo e non ha creato ostacoli ad identificarsi come fiduciante	Livello di rischio 2
Area geografica di residenza del cliente La sede della società è localizzata nel raggio di 5 km dall'abitazione dell'esecutore ed entro 15 km rispetto allo studio del professionista.	Livello di rischio 1

Totale **rischio specifico** 3 + 3 + 2 + 1 = 9/4 = 2,25











RISCHIO INERENTE PONDERATO	3 X 0,30 =	0,90
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	2,25 x 0,70 =	1,58
	RISCHIO EFFETTIVO	2,48

	Molto significativo=4	1,9	2,6	3,3	4
RISCHIO INERENTE	Abbastanza significativo=3	1,6	2,3	3	3,7
(coefficiente di	Poco significativo=2	1,3	2	2,7	3,4
ponderazione=30%)	Non significativo=1	1	1,7	2,4	3,1
		Non			
		Non	Poco		
		significativo=1	significativo=2	Abbastanza significativo=3	Molto significativo=4
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione=70%)			











#### RAPPORTO FRA ANALISI DEL RISCHIO E TIPOLOGIA DI VERIFICA

A seguito del conteggio è risultato che il rischio effettivo è pari a 2,48.

Lo stesso, inserito nella tabella di determinazione, comporta l'applicazione dell'adeguata verifica semplificata che, a sua volta richiede un controllo costante del cliente secondo la periodicità triennale (vedi tabella seguente).

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi











#### **IPOTESI**

□lpotizziamo l'incarico di tenuta contabilità di una spa (X) esercente l'attività di commercio			
all'ingrosso di capi di abbigliamento.			
□ La società ha sede in Rimini ed opera esclusivamente in Emilia Romagna;			
☐ Essa è così costituita: n. 2 soci persone fisiche con partecipazione al 60% (A) e al 40% (B);			











#### **ANALISI DEL RISCHIO**

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica la struttura giuridica della società risulta coerente con le dimensioni della stessa.	Livello di rischio 2
Prevalente attività svolta L'attività sembra svolta nel rispetto di quanto previsto dall'atto costitutivo e seguendo logiche economico patrimoniali coerenti alla natura del businness.	Livello di rischio 2











A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico. L'esecutore, fisicamente presente e con ruolo specifico, pur nei limiti di tempo disponibile si è dimostrato sufficientemente collaborativo.	Livello di rischio 1
Area geografica di residenza del cliente La sede della società è localizzata entro 20 km rispetto allo studio del professionista.	Livello di rischio 2

Totale **rischio specifico** 2 + 2 + 1 + 2 = 7/4 = 1,75











RISCHIO INERENTE PONDERATO	3 X 0,30 =	0,90
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	1,75 x 0,70 =	1,23
	RISCHIO EFFETTIVO	2,13

	Molto significativo=4	1,9	2,6	3,3	4
RISCHIO INERENTE	Abbastanza significativo=3	1,6	2,3	3	3,7
(coefficiente di	Poco significativo=2	1,3	2	2,7	3,4
ponderazione=30%)	Non significativo=1	1	1,7	2,4	3,1
		Mark			
		Non	Poco		
		significativo=1	significativo=2	Abbastanza significativo=3	Molto significativo=4
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione=70%)			











#### RAPPORTO FRA ANALISI DEL RISCHIO E TIPOLOGIA DI VERIFICA

A seguito del conteggio è risultato che il rischio effettivo è pari a 2,13.

Lo stesso, inserito nella tabella di determinazione, comporta l'applicazione dell'adeguata verifica semplificata che, a sua volta richiede un controllo costante del cliente secondo la periodicità triennale (vedi tabella seguente).

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi



























### GRAZIE PER L'ATTENZIONE









